



*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

Dipartimento per l'Energia  
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

**VISTO** in particolare il comma 1-quinquies del Decreto-Legge n.7 2002 e s.m.i., il quale stabilisce che gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure;

**VISTO** il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

**VISTO** il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

**VISTA** la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e la delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTI** il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

**VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

**VISTA** la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;



**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

**VISTO** il Decreto Legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

**VISTA** la nota a prot. ENEL-PRO-08/10/2021-0015375 acquisita al prot. MiSE n. 30162 del 8.10.2021, con cui la Società della Società Enel Produzione S.p.A. (di seguito il proponente) ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i., per la modifica della Centrale termoelettrica “Sulcis “Grazia Deledda” sita nel comune di Portoscuso (SU) mediante la realizzazione del “Progetto di installazione di un sistema di accumulo a batterie (BESS) denominato Sulcis BESS 1” avente potenza di circa 122 MW per l'erogazione di servizi necessari alla Rete di Trasmissione Nazionale e ha allegato le quietanze di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

**CONSIDERATO** che secondo il progetto presentato con l'istanza dell'8 ottobre 2021 (prot. MiSE n. 30162), l'impianto per l'accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (ESS – Energy Storage System) sarà installato nel comune di Portoscuso per una superficie pari a circa 34.000 m<sup>2</sup>, all'interno della Centrale termoelettrica “Sulcis “Grazia Deledda” e prevede l'installazione di:

- N. 140 Cabinati BESS;
- N. 35 Trasformatori MT/BT a secco posati su basamenti in CLS
- N. 35 unità inverter posati su basamenti in CLS
- N. 35 cabinati MT posati su basamenti in CLS
- N. 4 Cabine ausiliarie di impianto installate a servizio delle quattro sezioni di impianto, posate su fondazioni a vasca
- N. 4 Cabine MT di smistamento a servizio delle quattro sezioni di impianto, posate su fondazioni a vasca
- N. 1 Cabina MT principale, posata su fondazioni a vasca
- N. 1 Trasformatore AT/MT, posato su fondazione a vasca
- N. 1 sistema stallo in AT 220 kV
- Linee interrato in AT 220 kV e 33 kV



**CONSIDERATO** che, secondo il progetto presentato, l'impianto BESS verrà collegato alla rete 220 kV attraverso un trasformatore elevatore MT/AT a doppio secondario, da installarsi all'interno dell'area BESS e avente una potenza indicativa di 143/178MVA 220 kV/33 kV.

**CONSIDERATO** che per il progetto non sono state attivate procedure di valutazione ambientale poiché, sulla base delle modifiche al Decreto Legge n. 7/2002, introdotte dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di realizzazione prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del d.lgs. 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA né di Verifica di assoggettabilità a VIA;

**VISTA** la nota prot. n. 30985 del 15.10.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza:

- ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. per la realizzazione del progetto "Progetto di installazione di un sistema di accumulo a batterie (BESS) denominato Sulcis BESS 1 avente potenza di circa 122 MW";
- ha indetto la conferenza di servizi istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 comma 1 della legge n. 241/90 e s.m.i., al fine di consentire l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nella realizzazione dell'opera elettrica in oggetto con particolare riferimento alle modalità di connessione alla rete elettrica nazionale;

**CONSIDERATO** che durante la Conferenza di Servizi istruttoria, non sono pervenute osservazioni ostative o richieste di valutazioni di natura ambientale ed è stata fornita da Terna la soluzione di connessione all'impianto (STMG-Soluzione Tecnica Minima Generale);

**VISTA** la nota prot. ENEL-PRO-31/12/2021-0020269 (prot. MiSE n.39498), con cui il Proponente, scaduto il termine dei 60 giorni per la Conferenza di Servizi istruttoria, non essendo pervenute osservazioni ostative e considerato che è stata fornita da Terna la soluzione di connessione all'impianto (STMG-Soluzione Tecnica Minima Generale), ha richiesto l'apertura della Conferenza di Servizi in modalità Decisoria;

**VISTA** la nota prot. n. 5936 del 24.02.2022 con cui questa Amministrazione, valutata favorevolmente la richiesta del Proponente ha disposto l'avvio del procedimento secondo le disposizioni dell'art.14-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che prevede l'indizione della Conferenza di Servizi secondo la forma semplificata in modalità asincrona;

**CONSIDERATO** che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri/nullaosta/comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.:

- nota prot. MATTM n. 131466 del 25.11.2021 con cui la Divisione Bonifica dei siti di interesse nazionale del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha comunicato che non sussistono motivi ostativi alla realizzazione dell'opera nel rispetto delle prescrizioni formulate nei pareri allegati: parere ARPAS prot. n.



40423/2021 del 15.11.2021; parere ISPRA prot. n. 61698 del 19/11/2021; parere INAIL prot. n. 7105 del 24.11.2021;

- nota pec acquisita al prot. MiSE n. 0037670 del 16.12.2021 con cui l'Assessorato della difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna ha comunicato che [...] “non è necessario attivare le procedure di verifica o di V.I.A. di competenza del Servizio scrivente” [...] e, inoltre che [...] “il progetto non deve essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. 357/97 e s.m.i.” [...];
- nota prot. n. 0008857 del 29.03.2022 con cui l'Ufficio Prevenzione –Comando di Cagliari – Dipartimento dei Vigili del fuoco Soccorso pubblico e difesa civile del Ministero dell'Interno ha espresso parere favorevole nel rispetto di prescrizioni;
- nota prot.17588-P del 16 maggio 2022 (prot. MiSE n.14960) con cui la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna ha trasmesso il proprio parere favorevole nel rispetto di prescrizioni, tra cui l'esecuzione di saggi archeologici preventivi;
- nota prot. 20685-P del 7 giugno 2022 (prot. MiSE n. 17661) con cui la medesima Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, in risposta alla nota prot. n. 16404 del 26.05.2022 del Ministero della transizione ecologica, ha fornito chiarimenti in riferimento al parere trasmesso;

**VISTA** la nota prot. n. 18257 del 10.6.2022 con cui il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica):

- ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento ed ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria;
- ha comunicato di non ritenere necessario l'espletamento della Conferenza di servizi in modalità “sincrona”, ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/90 e s.m.i.,
- ha proposto alla Regione Sardegna, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e s.m.i. l'adozione dell'intesa “forte” (Cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 6/2004), da esprimere inderogabilmente con deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.);
- ha determinato, acquisita l'intesa favorevole da parte della Regione Sardegna, di adottare il provvedimento autorizzativo dell'intervento, subordinato alle prescrizioni richieste da Enti/amministrazioni e società convocate ad esprimere il relativo parere;

**VISTA** la nota prot. MiSE n. 21103 del 5.7.2022 con cui questa Amministrazione ha integrato la precedente nota prot. n. 18257 del 10.6.2022 comunicando che con la nota prot. n. 208795/RU del 17 maggio 2022, l'Ufficio accise sul gas naturale, sull'energia elettrica e tassazione a fini ambientali –Direzione Accise –Energie e Alcoli dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha espresso il proprio parere favorevole nel rispetto di prescrizioni;

**VISTA** la nota ENEL-PRO-20/10/2022-0016599 (prot. MiSE n. 34786 del 21.10.2022) con cui, facendo seguito alle interlocuzioni intrattenute con i funzionari responsabili della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, proponente ha comunicato le modalità per realizzare l'opera senza l'esecuzione di scavi ed evitando “qualsiasi rischio di interazione con possibili elementi archeologici eventualmente presenti nell'area interessata da tutela”;



**VISTA** la nota prot. MIC\MIC\_SABAP-CA\_UO5\21/11/2022\0041183-P con cui la SABAP ha trasmesso il nulla osta alla verifica di eventuali interferenze con elementi archeologici mediante le modalità alternative proposte dal Proponente con la nota sopra richiamata;

**VISTA** la Delibera di Giunta (D.G.R.) della Regione Sardegna n. 3/57 del 27 gennaio 2023 con cui l'Ente territoriale ha rilasciato l'atto di intesa alla realizzazione del progetto, condizionato al rispetto da parte del Proponente delle risultanze della Conferenza di servizi, con acquisizione di tutti i pareri e nulla osta necessari;

**VISTO** l'articolo 83, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 che esclude l'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia, tra l'altro, per i rapporti fra i soggetti pubblici ed *“altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67”*.

**VISTA** la nota prot. n. ENEL-PRO 9299 del 16 giugno 2021 (prot. MiSE n. 18983 del 16 giugno 2021) con cui la Enel Produzione S.p.A. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con riferimento alla clausola antipantouflage ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. *“[...] di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione a specifici procedimenti riguardanti progetti delle Centrali Termoelettriche della Società Enel Produzione S.p.A. per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro”*.

**PRESO ATTO** che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

**CONSIDERATO** che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

**VISTI** gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

**CONSIDERATA** la positiva conclusione dell'istruttoria;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1 Autorizzazione**



1. La Società Enel Produzione S.p.A. avente sede in Roma (RM), 00198, Viale Regina Margherita 125, codice fiscale 05617841001, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., alla modifica della Centrale termoelettrica “Sulcis “Grazia Deledda” sita nel comune di Portoscuso (SU) mediante la realizzazione del “Progetto di installazione di un sistema di accumulo a batterie (BESS) denominato Sulcis BESS 1 avente potenza di circa 122 MW per l’erogazione di servizi necessari alla Rete di Trasmissione Nazionale come specificato ed in conformità al progetto presentato con l’istanza dell’8 ottobre 2021 (prot. MiSE n. 15985) ed approvato in conferenza di servizi, nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate al successivo art. 4.

## **Art. 2**

### **Progettazione delle opere**

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Società Enel Produzione S.p.A. con l’istanza del 8 ottobre 2021 e integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, rilasciate durante la Conferenza di servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d’opera, non rientranti nella fattispecie di cui all’art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all’art. 4, la Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i.
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto, la Società Enel Produzione S.p.A. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo “come costruito” alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), alla Regione Sardegna, al Comune di Portoscuso nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

## **Art. 3**

### **Programma dei lavori**

1. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell’Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Sardegna nonché al Comune di Portoscuso, evidenziando lo stato d’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.



2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.
4. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovvero entro 30 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero della Transizione Ecologica).

#### **Art. 4** **Prescrizioni**

1. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza:
  - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
  - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
  - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a trasmettere al Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente



competente, nonché alla Regione Sardegna, al Comune di Portoscuso un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.

4. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta al rispetto delle seguenti **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:

**1) Prescrizioni del Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari:**

- a) le vasche di raccolta dell'olio dovranno avere capacità tale da contenere, oltre all'olio isolante, anche l'acqua erogata dal sistema di protezione antincendio, in analogia a quanto stabilito per le macchine interne (titolo II, articolo 3 dell'allegato al D. M. 15 luglio 2014);
- b) al termine dei lavori e prima dell'esercizio dell'attività dovrà essere presentata al Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari la Segnalazione di Inizio Attività ai sensi del d.lgs. 139/2006 e dell'art. 4 del DPR 151/11, completa degli allegati obbligatori previsti dal D.M. del Ministero dell'Interno del 7 agosto 2012.

**2) Prescrizioni della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna:**

- a) la realizzazione materiale dell'opera nell'area a rischio della chiesa di San Giorgio di Cannelles dovrà essere preceduta dalla verifica di eventuali interferenze con elementi archeologici con modalità alternative proposte dal Proponente. Qualora l'esito delle indagini mettesse in luce resti archeologici che debbano essere conservati in situ e la cui tutela sia incompatibile con la realizzazione dell'opera, al fine di eliminare l'interferenza con questi ultimi, il Proponente avrà l'obbligo di presentare una variante circa l'ubicazione dell'impianto.

**3) Prescrizioni dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli – Direzione Accise, energia e alcoli:**

- a) siano installati idonei sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica riferibile al sistema di accumulo, sia in immissione che in prelievo;
- b) in ragione della configurazione "stand alone" del sistema di accumulo, siano preclusi interscambi tra BESS e centrale termoelettrica;
- c) siano definiti e misurabili i quantitativi di energia elettrica di interscambio tra il sistema di accumulo e l'esistente centrale termoelettrica, nonché la totalità degli autoconsumi, specificando le utenze associate al sistema di accumulo e quelle afferenti la Centrale, avuto riguardo anche alla necessità di discriminare l'energia elettrica sottoposta a trattamenti fiscali differenti;



- d) siano adempiuti gli obblighi e ogni altra previsione contenuti nel D. Lgs. 26.10.1995, n. 504, applicabili al caso di specie, anche al fine dell'aggiornamento della licenza fiscale di esercizio esistente in relazione al nuovo assetto dell'officina elettrica.

**Art. 5**  
**Pubblicazione e ricorsi**

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) (<http://www.mite.gov.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dott.ssa Marilena Barbaro)**